



Procura della Repubblica

Firenze

Prot. 2/2024 I

Oggetto: selezione degli affari e criteri di priorità nella richiesta di data d'udienza predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

considerato che, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), il legislatore ha inserito il nuovo art. 554 bis del Codice di procedura penale, che disciplina "l'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta", con l'evidente duplice intento di deflazionare l'attività giurisdizionale e di ridurre i tempi di definizione del processo penale. Da un lato, infatti, l'udienza predibattimentale serve a valutare preliminarmente la fondatezza e la completezza dell'azione penale; dall'altro, essa è finalizzata ad anticipare tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale;

tenuto conto che, per rispondere alla finalità deflattiva insita nello spirito della riforma, l'udienza predibattimentale delineata dalla novella legislativa risulta essere sede privilegiata per la definizione dei processi tramite riti alternativi;

rilevato che con l'introduzione della citata riforma risultano estese le fattispecie per cui è previsto l'esercizio dell'azione penale mediante citazione a giudizio diretta (sul punto la legge delega prevedeva l'estensione per delitti puniti fino a sei anni di reclusione per i quali non vi fossero rilevanti difficoltà di accertamento). Pertanto, accanto al comma 1° che resta invariato e prevede la soglia generale dei delitti puniti fino a quattro anni di reclusione, al comma 2° è stata ampliata l'elencazione con riferimento alle specifiche ipotesi di reato, venendo a ricomprendere, per esempio, il reato di cui all'art. 495 c.p. e il reato di cui all'art. 646 c.p.;

considerato, in particolare, che l'art. 550 c.p.p. elenca i reati per i quali il pubblico ministero esercita l'azione penale con citazione diretta a giudizio e che, all'interno di tale elencazione, confluiscono fattispecie eterogenee, anche sotto il profilo di minore o maggiore disvalore penale;

rilevato che in base alle tabelle approvate per il Tribunale di Firenze, il numero massimo di procedimenti per ogni udienza predibattimentale fissata dal suddetto Tribunale, per ciascun ruolo, è pari a 20, di cui 2 dedicate alle urgenze;

rilevato che dopo i primi mesi di applicazione della citata riforma si è reso necessario procedere ad una prima ricognizione delle sue modalità attuative per verificare, nella pratica giudiziaria, se si stiano raggiungendo le finalità in vista delle quali le nuove norme sono state introdotte;

considerato, in proposito, che il sistema informatico che provvede alla fissazione delle udienze predibattimentali, applicativo *GIADA2*, non è stato costruito al fine di tener conto di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, né di quelli di cui all'art. 132 bis norme di attuazione al c.p.p., né, infine, della specializzazione per materia prevista per la competenza interna delle tre sezioni del Tribunale penale;

rilevato che dalle verifiche operate dalle competenti articolazioni di questa Procura (ufficio dibattimento), è emerso che:

- risultano già impegnate date sino al mese di maggio 2025;
- la maggior parte dei procedimenti a citazione diretta a giudizio - per i quali è stata già fissata la data di udienza predibattimentale – riguardano processi per fattispecie di semplice trattazione o che si presentano di minor disvalore sociale, avuto riguardo al bene giuridico protetto (ad es. in materia di violazioni al codice della strada), procedimenti spesso trattati dal Dipartimento definizione affari semplici;
- al contrario, i processi per reati di maggiore gravità ed in linea con i criteri di priorità di questo Ufficio risultano fissati in misura nettamente inferiore e comunque per date sempre più lontane nel tempo;

rilevato che su tale delicato tema, che impegna direttamente la qualità della giurisdizione, sono state avviate le necessarie interlocuzioni con la Presidenza del Tribunale di Firenze e con i giudici delle varie sezioni del Tribunale penale, da ultimo nella riunione del 30 novembre 2023, a cui hanno partecipato, oltre a questo Procuratore e alla Presidente del Tribunale Dott.ssa Rizzo, le Presidenti di prima e seconda Sezione penale, dr.ssa Gatto e dr.ssa Favi e la coordinatrice della terza Sezione penale, dr.ssa Belsito, il direttore della segreteria di Presidenza Dott. Peri e, per la Procura, il Procuratore Aggiunto Dott. Mazzotta, la direttrice del dibattimento Dott.ssa Donato di Paola e il funzionario Dott. Reni;

considerato che dal confronto operato sono emerse varie proposte e possibili iniziative per ovviare alla criticità evidenziata, onde assicurare che l'udienza predibattimentale abbia a svolgersi anche per fattispecie penali di maggiore complessità, rientranti nella materia specialistica;

rilevato che alcune di tali iniziative – quale la possibilità di far celebrare da parte di un giudice onorario le udienze predibattimentali nei processi che si profilano dal più agevole accertamento probatorio – rientrano nella competenza del Tribunale e sono oggetto di valutazione;

rilevato che potranno avere un positivo effetto sulla fase in esame anche l'ampliamento, nella pratica, del ricorso a forme alternative di definizione del procedimento. In tal senso questo Ufficio sta proseguendo le attività del costituito gruppo di lavoro, per la predisposizione di moduli definitivi volti ad incrementare il ricorso a tali procedimenti, tenuto conto altresì delle buone pratiche e dei protocolli d'intesa elaborati da altri Uffici;

considerato che tra le iniziative che questo Ufficio ha intrapreso vi è anche il monitoraggio sulla qualità del lavoro investigativo svolto nei procedimenti culminanti a

citazione diretta, al fine di assicurare scelte sempre più selettive per l'esercizio dell'azione penale, da meglio coordinarsi con il criterio di cui al comma primo dell'art. 408 c.p.p. e con la causa di esclusione della punibilità ex art. 131bis c.p.;

rilevato tuttavia che, impregiudicate tutte le iniziative di cui sopra, è necessario intervenire con sollecitudine affinché i criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato, già fissati nel progetto organizzativo dell'Ufficio di Procura per il triennio 2020-2023, trovino concreta declinazione anche nell'ordine di formulazione delle richieste di data per la trattazione della udienza predibattimentale, al fine di evitare che si verifichi, attraverso la precedenza a fattispecie penali di minore rilevanza, una priorità trattazione in contrasto con i criteri legali;

rilevato che possono essere postergati, nella fissazione di tale data, i procedimenti in cui l'imputato risulta irreperibile, dal momento la fissazione di data e la celebrazione di udienza, senza una effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, potrà dar luogo a sentenza di non doversi procedere ex art. 420 quater c.p.p.:

parimenti, possono essere postergati i procedimenti in cui la data di prescrizione sia prossima all'ultima data derivante dall'applicativo Giada2 risulta già ad oggi fissata (Maggio 2025); a tal fine, i colleghi magistrati dovranno indicare la data di prescrizione del reato contestato sulla copertina di ogni fascicolo inviato all'Ufficio dibattimento.

DISPONE

che a cura dell'operatore dell'Ufficio dibattimento che provvede ad inoltrare le richieste di date di udienza dibattimentale tramite l'applicativo Giada2, a seguito di emissione di decreto di citazione a giudizio, le medesime vengano inserite rispettando i seguenti criteri di priorità:

- procedimenti in cui sia applicata una misura cautelare personale, fermo restando che per questi procedimenti sarà data separata comunicazione al competente Presidente di sezione, per la fissazione prioritaria della data di udienza;
- procedimenti in materia specialistica, secondo la competenza fissata per ciascuna sezione penale del Tribunale nelle relative, incluse le violazioni ambientali;
- procedimenti in cui sia contestato il reato p. e p. dall'art. 582 c.p., aggravato ex art. 576 c.1, n.2, n.5 e n. 5.1;
- procedimenti in cui sia contestato il reato di cui all'art.590 bis c.p.;
- procedimenti in cui sia contestata una violazione ad una norma del T.U. edilizia (D.P.R. 380/01);
- procedimenti in cui sia contestato il reato aggravato dall'art. 625 c.p.;
- procedimenti in cui sia contestato il reato di cui all'art. 640, c.2, c.p.;
- procedimenti in cui sia contestata una violazione ad una norma del T.U. immigrazione (D. Lgs. 286/98)
- procedimenti per i quali siano scaduti i termini per le indagini preliminari;
- procedimenti per i quali, nella seconda metà dell'anno 2025, comincino a decorrere i termini di prescrizione del reato.
- procedimenti per i quali vi siano persone offese querelanti o denunciati, che risultino avere manifestato un particolare interesse allo svolgimento del processo.

per la concreta applicazione delle priorità come sopra determinate:

- i colleghi magistrati ne terranno conto in sede di emissione dei nuovi decreti di citazione;

- il competente Ufficio di Procura (Ufficio dibattimento) procederà alla loro applicazione rispetto a tutti i procedimenti pendenti per i quali è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, ma non ancora richiesta la data per l'udienza predibattimentale;
- per i nuovi procedimenti che perverranno, il competente Ufficio di Procura (Ufficio dibattimento) provvederà a richiedere la data di udienza sulla base delle priorità sopra fissate, secondo il flusso giornaliero dei fascicoli che pervengono, postergando per giorni 15 la richiesta di data per i fascicoli che non rivestono carattere prioritario, salva la possibilità di riconsiderare quest'ultimi in base al numero di fascicoli che perverranno nei giorni successivi.

In caso di incertezze applicative l'operatore giudiziario potrà far capo a questo Procuratore della Repubblica ovvero al Procuratore Aggiunto di riferimento per l'Ufficio definizione affari semplici.

La presente direttiva, in bozza, viene inviata a tutti i magistrati dell'ufficio, per l'interlocuzione preliminare di cui all'art. 8 comma secondo della circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura.

Il presente provvedimento viene depositato presso la Segreteria di questo Procuratore per la durata di giorni 15, ai fini della preventiva interlocuzione con tutti i magistrati dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 8, 2° comma, della circolare del CSM 20458 del 16 novembre 2017 e successive modifiche, decorsi i quali entrerà in vigore.

Firenze, 03 gennaio 2023

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Filippo Spozzi

